



STATUTO-REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

PREMESSA STORICA

La Parrocchia di Maria SS.Assunta è eretta ab immemorabili nella Basilica Cattedrale di Nardò ed è stata l'unica della città fino al 1911, quando il vescovo Mons. Nicola Giannattasio eresse canonicamente la seconda Parrocchia sotto il titolo della B.V.Maria del Carmelo, che ha iniziato a funzionare dopo il riconoscimento civile avvenuto in data 21 marzo 1914 con decreto del re Vittorio Emanuele III.

Le mutate situazioni storiche e sociali, che hanno portato successivamente al progressivo svuotamento del centro storico di Nardò, rendono superfluo al presente il mantenimento di due parrocchie per quel territorio, mentre nel frattempo sono sorte altre 12 nuove realtà parrocchiali a servizio delle zone di espansione della città. Per cui, a compimento di un disegno che stava maturando ormai da circa un ventennio, nel 2009 il vescovo Mons. Domenico Caliandro, nominando un parroco unico per le due parrocchie, ha avviato il processo di fusione delle due comunità nell'unica Parrocchia di Maria SS.Assunta con sede nella Basilica Cattedrale. La fusione è avvenuta con Decreto Vescovile del 1 luglio 2011.

§ § § § §

NATURA E COMPITI

Art. 1 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito a norma del can. 536 del Codice di Diritto Canonico, è manifestazione e luogo della corresponsabilità pastorale tra ministri ordinati e fedeli laici.

Art. 2 §.1 Ad esso spetta, sotto l'autorità del parroco e le direttive del vescovo, di studiare, programmare in modo organico e verificare la vita e l'azione pastorale della parrocchia, armonizzando i diversi ambiti e le varie attività perché tutto concorra a promuovere l'opera di evangelizzazione, la crescita della vita di fede, l'unità e la comunione ecclesiale.

§.2 Spetta anche al Consiglio Pastorale Parrocchiale nominare i membri del Consiglio Affari Economici della Parrocchia e approvare i componenti dei Comitati Feste.

COMPOSIZIONE

Art. 3 E' costituito:

- a) dal parroco, dai vicari parrocchiali, dai presbiteri collaboratori e dai diaconi in servizio nella parrocchia;
- b) da un rappresentante dei religiosi presenti nel territorio parrocchiale;
- c) da un rappresentante dei ministeri laicali istituiti;
- d) dal presidente parrocchiale dell'Azione Cattolica;

- e) dal coordinatore della consulta parrocchiale delle confraternite e delle pie unioni presenti nel territorio parrocchiale;
- f) dai presidenti parrocchiali di ciascuna delle altre aggregazioni ecclesiali presenti in parrocchia;
- g) dai coordinatori delle commissioni;
- h) da non più di cinque membri o nominati dal parroco, o cooptati dal Consiglio, o eletti dalla comunità.

DURATA

Art. 4 §.1 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dura in carica cinque anni e non interrompe il suo mandato se nel frattempo interviene la sostituzione del parroco, salvo che il nuovo parroco non ravvisi l'opportunità di procedere al rinnovo dei componenti.

§.2 I responsabili di gruppi e istituzioni e i coordinatori delle commissioni, che sono membri del Consiglio in ragione dell'ufficio, possono farsi rappresentare da un delegato e cessano con la scadenza del loro mandato; i membri nominati o designati o eletti possono essere riconfermati alla scadenza del mandato e decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive.

ORGANI

Art. 5 **Presidente** del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il parroco; in caso di suo impedimento, gli subentra il vicario parrocchiale più anziano, e in assenza di questi un delegato nominato dal parroco stesso tra i membri.

Art. 6 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale elegge un **segretario** con il compito di preparare le convocazioni, redigere il verbale delle riunioni, raccogliere e conservare gli atti e i documenti.

Art. 7 Il Consiglio può eleggere anche un **portavoce**, che lo rappresenti in quelle circostanze in cui non è necessario che intervenga il presidente di persona e comunque sempre dietro suo mandato. I limiti del compito del portavoce sono determinati di volta in volta dal parroco-presidente.

RIUNIONI

Art. 8 §.1 Il Consiglio P.P. si riunisce ordinariamente tre volte l'anno:

- a) all'inizio dell'anno pastorale (mese di settembre) per la programmazione;
- b) all'inizio del nuovo anno civile (e comunque entro il mese di febbraio) in concomitanza con l'approvazione del bilancio economico consuntivo dall'anno trascorso, trasmesso opportunamente dal Consiglio per gli Affari Economici;
- c) verso la fine dell'anno pastorale (comunque non oltre il mese di giugno) per la verifica del cammino compiuto.

§.2 Si riunisce straordinariamente:

- a) ogni volta che il parroco lo ritiene opportuno;
- b) su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Art. 9 §.1 La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei membri, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti.

§.2 All'inizio di ogni riunione deve essere letto e approvato il verbale della seduta precedente.

CONVOCAZIONE

- Art. 10 §.1* La convocazione è fatta per avviso scritto, inviato non meno di cinque giorni prima della data della riunione, salvo i casi di urgenza per cui sono sufficienti due giorni prima.
- §.2 L'avviso deve contenere dettagliatamente indicati gli argomenti all'ordine del giorno, oltre alla data, all'orario e al luogo della riunione, e avere allegata copia dei documenti relativi agli argomenti da discutere.
- §.3 L'ordine del giorno è predisposto dal parroco-presidente, anche su proposta preventiva fatta dagli stessi membri del Consiglio.

POTERI

- Art. 11* Per le ragioni teologiche connesse all'ufficio del parroco, il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha solo voto consultivo. Ciò non significa che il parroco non debba sentirsi impegnato a valorizzare nel modo migliore possibile gli orientamenti e la volontà espressi dal Consiglio.
- Art. 12* Le determinazioni si approvano normalmente a maggioranza, salvo che la particolarità dell'argomento non consigli la maggioranza qualificata dei due terzi. Spetta al parroco-presidente stabilire in quali casi è richiesta la maggioranza qualificata.
- Art. 13* Il voto è espresso di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui si tratti di questioni relative a singole persone, per cui occorre il voto segreto. Il parroco-presidente tuttavia ha facoltà di richiedere il voto segreto quando ciò gli sembri più opportuno.

COMMISSIONI

- Art. 14* Il Consiglio Pastorale Parrocchiale può costituire delle Commissioni specifiche per i diversi ambiti della vita pastorale con il duplice scopo:
- di allargare gli spazi della partecipazione attiva e corresponsabile alla vita pastorale della parrocchia oltre lo stesso Consiglio, che non sopporterebbe un numero di membri superiore a quello previsto;
 - di costituire il luogo proprio per lo studio, l'analisi, l'approfondimento delle situazioni e dei bisogni specifici, e per l'elaborazione di proposte pastorali idonee da sottoporre all'approvazione del Consiglio Pastorale, senza la quale non potranno diventare operative.
- Art. 15* Il numero e l'ambito delle Commissioni sono definiti dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, in considerazione delle peculiarità e dei bisogni della parrocchia.
- Art. 16* Alle Commissioni possono aderire liberamente i fedeli laici che scelgono di offrire il proprio servizio nell'ambito della pastorale a loro più congeniale.
- Art. 17* Le Commissioni durano in carica e si rinnovano in concomitanza con il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
- Art. 18* I membri di ciascuna Commissione eleggono al proprio interno:
- un coordinatore, che ha il compito di presiederla, convocarla e dirigerne i lavori, e in virtù di ciò entra a far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
 - un segretario, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni e di raccogliere e conservare la documentazione relativa all'attività della Commissione.

Art. 19 Le riunioni sono convocate dal coordinatore, anche senza particolari formalità, e hanno validità qualunque sia il numero dei convenuti.

ASSEMBLEA

Art. 20 L'Assemblea Parrocchiale è formata, oltre che dai membri del Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli Affari Economici, da tutti gli operatori di pastorale e gli organismi e i membri delle aggregazioni ecclesiali presenti in parrocchia; ad essa possono auspicabilmente partecipare tutti i fedeli membri della comunità parrocchiale.

Art. 21 E' convocata dal Consiglio Pastorale Parrocchiale ordinariamente:

- a) all'inizio dell'anno pastorale (entro il mese di ottobre) per la presentazione del programma pastorale dell'anno;
- b) all'inizio dell'anno civile (entro il mese di febbraio) per presentare il rendiconto economico dell'anno trascorso;
- c) verso la fine dell'anno pastorale (entro il mese di giugno) per relazionare sulle attività svolte e verificare il cammino compiuto.

Art. 22 Sempre di comune accordo col parroco l'Assemblea può essere convocata anche in forma straordinaria in altri momenti dell'anno pastorale.

Art. 23 La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso scritto apposto alle porte delle chiese del territorio parrocchiale almeno una settimana prima e, possibilmente, reso pubblico anche attraverso comunicazione verbale al termine delle messe della domenica precedente.

Art. 24 L'Assemblea è moderata dal parroco, può prevedere anche un pubblico dibattito, non formula decisioni o determinazioni, per cui non contempla alcun tipo di espressione di voto. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale nelle sue riunioni specifiche tiene conto delle opinioni eventualmente emerse nel dibattito.